

**Delibera n. 32/2011, Verbale CdA n. 05/11**

Oggetto: approvazione disciplinare elettorale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'INAF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l'art. 10, comma 2 e l'art. 11, comma 4;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione integrato n. 14 del 7 marzo 2011 che, ai sensi del citato Decreto Legislativo ha adottato il nuovo statuto dell'INAF;
- VISTO** il decreto del Presidente n. 25 del 10 marzo 2011 di emanazione del nuovo statuto dell'INAF;
- CONSIDERATO** che lo statuto in corso di pubblicazione, a cura del MIUR, prevede al suo art. 6, comma 5 e comma 6 che due membri del Consiglio di Amministrazione siano eletti, mediante apposito procedimento, dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, con le modalità di cui al disciplinare elettorale;
- CONSIDERATO** inoltre che il citato statuto prevede al suo art. 8 comma 5 che cinque dei componenti del Consiglio Scientifico siano nominati dal Consiglio di Amministrazione all'interno di rose di nomi, una per ogni macroarea tematica, formate attraverso l'elezione dei Comitati di Macroarea da parte della comunità scientifica di riferimento con le modalità di cui al disciplinare elettorale;
- PRESO ALTRESI'ATTO** che lo statuto contempla al suo art. 31, comma 3 che, entro trenta giorni dalla propria entrata in vigore, il Consiglio di Amministrazione elabora e approva il disciplinare elettorale e avvia le procedure per la nomina dei consiglieri di amministrazione;
- CONSIDERATA** la nota MIUR n. 174 del 25 febbraio 2011 relativa all'approvazione dello statuto che invita *"l'ente ad avviare sin d'ora le procedure di prima attuazione, in particolare quelle di consultazione per l'indicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e l'individuazione di quelli del Consiglio Scientifico"*;
- SENTITI** il Direttore Amministrativo e i Direttori dei Dipartimenti Scientifici;

approvato nella seduta del cda del 20 aprile 2011

Disciplinare elettorale

per:

- Consiglio di Amministrazione
- Comitati di Macroarea tematica
- Consigli di Struttura

approvato nella seduta del cda del 20 aprile 2011

Art. 4 – Consigli di Struttura

- (1) I Direttori delle Strutture, tenuto conto delle dimensioni della Struttura e delle attribuzioni ad essa assegnate, definiscono, ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto dell'INAF, il numero dei componenti del Consiglio della propria Struttura.
- (2) Le procedure elettorali si svolgono, autonomamente in ciascuna Struttura, secondo le fasi descritte di seguito:
 - (a) il Presidente dell'INAF emana il Decreto che definisce l'arco di tempo entro cui devono tenersi le elezioni di cui al presente articolo;
 - (b) le elezioni di cui al presente articolo sono indette, in ciascuna Struttura, dal Direttore, che provvede alla nomina della Commissione Elettorale ed alla predisposizione delle liste dell'elettorato attivo e passivo che vengono pubblicate sul sito di ciascuna Struttura di ricerca con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data delle elezioni;
 - (c) entro 5 giorni lavorativi dalla data di proclamazione degli eletti di cui al successivo comma (4), il Direttore Generale dell'INAF procede alla nomina dei Consigli di Struttura.
- (3) La Commissione Elettorale provvede a tutte le operazioni di voto e scrutinio e ne comunica l'esito, entro il giorno successivo alla conclusione delle operazioni di voto, al Direttore della Struttura.
- (4) Con provvedimento del Direttore della Struttura, ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto dell'INAF, sono proclamati eletti nel Consiglio di Struttura i più votati tra gli appartenenti all'elettorato passivo di cui al comma (2), lettera (b), del presente articolo, in numero pari a quanto definito dal Decreto di cui al comma (1) del presente articolo e fatta salva la rappresentatività del personale, così come stabilito dall'Art. 19, comma 3, dello Statuto dell'INAF. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.
- (5) Il Direttore di Struttura inoltra il provvedimento di cui al comma (4) del presente articolo al Direttore Generale dell'INAF, che nomina il Consiglio di Struttura.
- (6) L'elettorato attivo e passivo per i Consigli di Struttura è attribuito a coloro che alla prima data utile del Decreto di cui al comma (2), lettera (a), del presente articolo, risultano appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - (a) dipendenti dell'INAF in servizio attivo, ivi inclusi i dipendenti a tempo determinato, con sede di servizio presso la Struttura;
 - (b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo presso università italiane associati all'INAF con incarico gratuito di collaborazione presso la Struttura medesima;
 - (c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in servizio attivo presso altri enti di ricerca, associati all'INAF, con incarico gratuito di collaborazione presso la Struttura di Ricerca medesima.

approvato nella seduta del cda del 20 aprile 2011

- (8) Le votazioni avvengono con voto segreto e sono ritenute valide le sole schede con l'indicazione di un'unica preferenza; ~~nel caso delle elezioni di cui all'Art. 3, ciascun elettore potrà esprimere la preferenza solo per la propria Macroarea Tematica di afferenza primaria.~~
- (9) ~~Per le elezioni di cui agli Artt. 2 e 3, la CE, alla conclusione delle operazioni di voto, redige il verbale e lo invia, per approvazione, al Direttore Generale dell'INAF.~~
- (10) Per le elezioni di cui all'Art. 4, la CE, alla conclusione delle operazioni di voto, redige il verbale e lo invia, per approvazione, al Direttore della Struttura.
- (11) Le elezioni sono ritenute valide se i partecipanti al voto sono pari ad almeno il 33%+1 degli aventi diritto.
- (12) Sono da ritenersi incompatibili le seguenti cariche:
- (a) ~~per il Consiglio di Amministrazione: i membri del Consiglio Scientifico dell'INAF; il Direttore Generale dell'INAF; il Direttore Scientifico dell'INAF; i Direttori di Struttura INAF; i rappresentanti sindacali;~~
 - (b) ~~per il Consiglio Scientifico: i Consiglieri di Amministrazione dell'INAF, il Direttore Generale dell'INAF; il Direttore Scientifico dell'INAF; i Direttori di Struttura INAF; i rappresentanti sindacali;~~
 - (c) ~~per i Comitati di Macroarea Tematica: i Consiglieri di Amministrazione dell'INAF; i membri del Consiglio Scientifico dell'INAF; il Direttore Generale dell'INAF; il Direttore Scientifico dell'INAF; i Direttori di Struttura INAF; i rappresentanti sindacali;~~
 - (d) ~~per i Consigli di Struttura: i Consiglieri di Amministrazione dell'INAF; i membri del Consiglio Scientifico dell'INAF; i Componenti dei Comitati di Macroarea Tematica; il Direttore Generale dell'INAF; il Direttore Scientifico dell'INAF; i rappresentanti sindacali.~~
- (13) Gli eletti, qualora siano titolari di carica incompatibile ai sensi del comma (12) del presente articolo, optano mediante dichiarazione scritta, entro cinque giorni lavorativi dalla data del Decreto di proclamazione. Il mancato esercizio dell'opzione equivale a rinuncia.
- (14) Nel caso di incompatibilità o rinuncia, di cui ai commi (12) e (13) del presente articolo, subentra il primo dei non eletti.